

Il dl 66/2014 interviene su quattro fronti per sbloccare i pagamenti degli enti pubblici

Crediti p.a., boccata d'ossigeno

Pagina a cura
DI MATTEO BARBERO

Nove chance a favore dei creditori della pubblica amministrazione per ottenere il pagamento di quanto loro (da tempo) dovuto. Le prevede il dl 66/2014, varato la scorsa settimana dal governo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile, ora all'esame del parlamento per la conversione.

Si tratta della terza tappa del percorso avviato dal dl 35/2013 e proseguito con il successivo dl 102/2013, che complessivamente hanno mobilitato risorse per 47 miliardi di euro (anche se non tutti sono già finiti nelle casse di imprese e professionisti).

Il nuovo premier, Matteo Renzi, aveva promesso di completare il lavoro, ma finora non era riuscito a portare a casa granché: solo un disegno di legge, che ora, per accelerare i tempi, è in parte confluito nel provvedimento che ha imbarcato anche il bo-

nos Irpef e la riduzione del cuneo fiscale, oltre ai primi assaggi della «cura Cottarelli» per razionalizzare la spesa pubblica.

Il dl 66 agisce principalmente su quattro fronti (si vedano gli altri articoli in pagina):

1) rafforza la certificazione dei crediti;

2) introduce un nuovo meccanismo di smobilizzo dei crediti di parte corrente basato sulla cessione pro-soluto supportata da garanzie statali;

3) amplia le possibilità di compensare i crediti certificati con i debiti fiscali;

4) stanziava nuove risorse da erogare alle amministrazioni debentrici sotto forma di anticipazione per consentire l'immediato saldo delle fatture ferme.

Esso, inoltre, detta misure finalizzate a prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti. Va in questa direzione, in particolare, l'anticipazione dell'obbligo di utilizzare la fattura elettronica nei rapporti con le p.a., che scatterà entro

il 31 marzo 2015 (tranne che per ministeri, istituti previdenziali e agenzie fiscali, per i quali l'appuntamento è fissato a giugno di quest'anno).

Nel frattempo, a decorrere dal 1° luglio 2014, tutti gli enti dovranno protocollare le fatture all'atto del ricevimento e annotarle nel registro delle

fatture entro 10 giorni dal ricevimento. Essi, inoltre, dovranno comunicare mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni

relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del dlgs 231/2002.

Nel complesso, si tratta di misure importanti, anche se ancora insufficienti a garantire il pieno smaltimento dell'arretrato e a evitare l'accumulazione di nuove passività. Da un lato, infatti, continua a mancare un dato preciso sulla effettiva consistenza dei debiti ancora da pagare, dall'altro mancano ancora interventi significativi per quelli di parte capitale (ovvero, essenzialmente, legati alla realizzazione di opere pubbliche). Su questo versante, l'unica apertura riguarda la previsione di una deroga al Patto di stabilità interno per le spese relative all'edilizia scolastica, ma essa vale «solo» 244 milioni nel biennio 2014-2015. Ancora troppo poco.

Il fenomeno in cifre

Debiti degli enti locali verso le proprie società partecipate	2.000 milioni
Altri debiti di regioni ed enti locali	6.000 milioni
Debiti degli enti locali enti in dissesto	300 milioni
Debiti dei ministeri	550 milioni
Debiti sanitari	1.770 milioni
Totale	10.620 milioni

Rilascio dei documenti in corsia preferenziale

Il dl 66, come detto, interviene sulla certificazione dei crediti, che rappresenta l'architrave dell'intero sistema. I crediti non certificati, infatti, non possono essere ceduti alle banche, né compensati con i debiti fiscali.

Il primo obiettivo è quello di facilitare il rilascio del documento: a tal fine, si agisce sulla piattaforma telematica del Mef, che verrà dotata, a partire dal 1° luglio 2014, di nuove funzionalità per consentire ai creditori di comunicare direttamente i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse. Le informazioni così acquisite saranno utilizzabili anche ai fini della certificazione.

In secondo luogo, vengono rafforzate le sanzioni per i casi in cui la certificazione venga negata: ferma restando la possibilità per il creditore di attivare il potere sostitutivo, per le p.a. inadempienti scatterà il divieto di assumere personale e di contrarre nuovi prestiti.

Ma la novità più importante è l'estensione anche alle regioni e agli enti locali soggetti al Patto dell'obbligo di indicare nel documento la data entro cui si procederà al pagamento: finora, infatti, le certificazioni potevano essere rilasciate anche senza tale elemento, il che (oltre a complicare i rapporti con gli istituti di credito) precludeva l'accesso alla compensazione con le pendenze fiscali. La data di pagamento andrà inserita anche nelle certificazioni già emesse, che dovranno essere integrate.

Cessioni con garanzia statale solo con la certificazione

L'art. 37 del dl 66 introduce un nuovo meccanismo volto a favorire lo smobilizzo dei crediti attraverso la loro cessione. Esso riguarda solo i crediti di parte corrente (non quelli in conto capitale) maturati al 31 dicembre 2013, purché certi, liquidi ed esigibili. Tali crediti potranno essere ceduti pro-soluto a una banca (o ad altro intermediario finanziario), anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Il credito ceduto sarà garantito dallo stato, il che consentirà di contenere la misura dello sconto che potrà essere richiesto dal cessionario. Esso non potrà essere superiore a un massimale determinato con un decreto del Mef: al momento, le voci parlano di tetto intorno al 2%, più basso di quello di mercato.

Avvenuta la cessione, l'impresa o il professionista esce di scena: sarà la banca (o l'intermediario) a riscuotere il credito (o, eventualmente, a cederlo alla Cassa Depositi e prestiti).

Per usufruire di questa possibilità, però, è necessario che i crediti siano certificati. Per chi non è già in possesso del documento, la norma prevede una specie di corsia preferenziale con tempi contingentati. I creditori dovranno presentare istanza di certificazione improrogabilmente entro il 24 giugno (60 giorni dalla data di entrata in vigore del dl), utilizzando la piattaforma telematica. Le amministrazioni debentrici avranno 30 giorni di tempo per rispondere e, in caso di inadempimento, incapperanno nelle sanzioni già descritte.

Compensazione crediti-debiti a regime

Diventa più facile per chi vanta crediti nei confronti di una p.a. compensarli con i propri debiti fiscali.

L'articolo 39 del decreto legge 66, infatti, ha eliminato il limite, in precedenza fissato al 31 dicembre 2012, alla data di maturazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili che possono essere oggetto di compensazione con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 28-quinquies del decreto del presidente della repubblica 602/1973.

In tal modo, il meccanismo diviene

permanente.

L'articolo 40, inoltre, ha differito dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire, ai sensi dell'articolo 28-quater medesimo dpr 602, delle compensazioni con i crediti certificati.

Infine, come già ricordato, l'obbligo di indicare la data di pagamento in tutte le certificazioni ha eliminato uno dei principali ostacoli che hanno finora impedito la piena operatività di questi istituti.

© Riproduzione riservata

In campo liquidità per oltre 10 miliardi

Sulla scia dei precedenti provvedimenti sblocca pagamenti, anche il dl 66 stanziando risorse per erogare anticipazioni di liquidità agli enti debitori. Complessivamente, le risorse messe in campo ammontano a circa 10,6 miliardi, che vanno ad aggiungersi ai 47 già mobilitati dal dl 35 e dal dl 102.

A fare la parte del leone sono regioni ed enti locali, mentre ai ministeri vanno «solo» 550 milioni.

Tali risorse, inoltre, potranno essere destinate al pagamento di tutti i debiti al 31 dicembre 2013, mentre per quelle messe in campo finora la dead-line era fissata al 31 dicembre 2012. Di per sé, nulla vieta di pagare anche spese di investimento, ma senza ulteriori deroghe al Patto sarà difficile che ciò possa avvenire.

